



Lodi, 02 gennaio 2013  
Prot. N. 124/2013  
Cat.01 Cl.06

## ORDINANZA N° 1/2013 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

### IL DIRIGENTE

- ❑ Visto l' Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- ❑ Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l' approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- ❑ Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- ❑ Vista la nota inoltrata dal Sig. Vittorio Locatelli in ordine alla necessità di adottare opportuni provvedimenti viabilistici provvisori al fine di consentire, con l'ausilio di idonei mezzi d'opera, il trasporto e la conseguente posa in opera di una gru edile;

### O R D I N A

- ❑ In **P.le ZANINELLI** (tratto C.so Roma ÷ civico 10) il giorno **08 gennaio 2013** dalle ore **06.00** alle ore **10.00**, è istituito il divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli (verrà in ogni caso garantita la continuità dei percorsi veicolari lungo la direttrice di marcia: C.so Mazzini/V.le Agnelli - P.le Zaninelli - Via Gorini);
- ❑ Conseguentemente all'adozione del sopra riportato provvedimento viabilistico si dispone altresì, con la medesima decorrenza e durata, quanto segue:
  - ❖ In **C.so ROMA**, è istituito l'obbligo di svolta a sinistra (in direzione Via Gorini) per tutti i veicoli che circolanti lungo detto tratto viario giungano all'intersezione con P.le Zaninelli/Via Gorini.
- ❑ In **P.le ZANINELLI** (tratto civico 6 ÷ civico 10) dalle ore **07.00** del giorno **07 gennaio 2013 sino a termine lavori**, è istituito il divieto di sosta 0/24, con rimozione coatta esteso a tutte le categorie di veicoli;
- ❑ In **P.le ZANINELLI** (tratto C.so Roma ÷ civico 10) dalle ore **07.00** del giorno **07 gennaio 2013 sino a termine lavori**, è istituito il divieto di sosta 0/24, con rimozione coatta esteso a tutte le categorie di veicoli
- ❑ In **C.so ROMA** (tratto civico 140 ÷ civico 150) dalle ore **07.00** del giorno **07 gennaio 2013 sino a termine lavori**, è istituito il divieto di sosta 0/24, con rimozione coatta esteso a tutte le categorie di veicoli;

Stante il carattere di provvisorietà delle prescrizioni in oggetto, il medesimo soggetto dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, indicante il divieto di sosta e l'eventuale rimozione dei veicoli trasgressori (nei tratti ove non risulti già vigente in maniera permanente la medesima prescrizione), almeno 48 ore prima della data prevista per l'intervento; dovrà inoltre aver cura di estendere la validità della prescrizione limitatamente all'area effettivamente interessata dalle opere, consentendo dove possibile la completa fruibilità sia della sede stradale che delle aree private laterali.

In caso di sospensione prolungata delle attività, la ditta esecutrice dovrà farsi carico di riprendere le operazioni rispettando tempi e modi indicati per l'inizio delle stesse.

Per tutto quanto non specificato rimane sottintesa l'ottemperanza delle norme in materia previste dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione).

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.



Settore 7 - Ufficio Viabilità

## **D I S P O N E**

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285. I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura. La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

## **D E M A N D A**

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare. Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S. In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

**La presente Ordinanza dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio.**

PC/pc

Il Dirigente  
**Ing Giovanni LIGI**